

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA               | Presidente                                                |
| (MI) MODICA             | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) DELL'ANNA MISURALE | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FORMAGGIA          | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) SCARANO            | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO

Seduta del 17/03/2026

## FATTO

Il ricorrente rappresenta che l'intermediario, divenuto titolare del credito a seguito di cessione, si rifiutava di cancellare le segnalazioni negative a carico del cliente in Centrale dei Rischi, nonostante il credito fosse oramai prescritto. Riferisce di aver presentato numerosi solleciti, rimasti tuttavia privi di esito favorevole, e di non aver mai ricevuto un preavviso di imminente segnalazione, né dalla società cedente né dalla società cessionaria. Conclude chiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative presenti in Centrale dei Rischi.

Con le controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha ricostruito la vicenda affermando che in data 18.05.2020 la società creditrice aveva ceduto a un intermediario appartenente al medesimo gruppo bancario il credito vantato nei confronti del ricorrente, derivante da un contratto di finanziamento. All'atto della cessione la cedente aveva garantito la certezza ed esigibilità del credito, provvedendo altresì a consegnare alla cessionaria il corredo documentale necessario per il recupero delle somme cedute. Con atto del 15.12.2020 la società cessionaria cambiava denominazione e conferiva mandato all'esazione dei crediti di propria titolarità a una società neo costituita, specializzata nel *servicing* per il recupero di crediti cosiddetti *distressed*. Eccepisce pertanto in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di non essere titolare di alcun diritto di credito nei confronti del ricorrente e di non aver effettuato alcuna segnalazione presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia. Precisa che le segnalazioni contestate erano state effettuate da un altro intermediario, dotato di distinta

soggettività giuridica, seppur appartenente al medesimo gruppo bancario. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva.

Con le repliche, il ricorrente ha sostenuto che, dal carteggio intercorso tra le parti prima dell'instaurazione del procedimento, l'intermediario convenuto avrebbe sempre trattato il merito della vicenda, ingenerando in tal modo confusione in ordine alla effettiva titolarità del credito. Ha altresì ribadito che il credito oggetto del ricorso sarebbe prescritto secondo ogni norma dell'ordinamento giuridico.

Con le controrepliche, l'intermediario ha insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che il procedimento è erroneamente incardinato nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi posizione giuridica rispetto alla controversia dedotta. Precisa che, sin dalla risposta al reclamo inviata in data 09.04.2024, aveva chiaramente indicato al ricorrente il soggetto titolare del credito e autore delle segnalazioni contestate, e che a tale riscontro avevano fatto seguito ulteriori reclami di analogo tenore, tutti debitamente riscontrati. Sottolinea altresì che il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, era ben consapevole che la titolarità del credito appartenesse a un soggetto giuridico diverso.

## DIRITTO

La questione preliminare che il Collegio è chiamato a esaminare attiene alla sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario convenuto in relazione alla domanda di cancellazione delle segnalazioni negative presenti in Centrale dei Rischi.

Dalla documentazione prodotta agli atti emerge con chiarezza che le segnalazioni a sofferenza contestate dal ricorrente risultano effettuate presso la Centrale dei Rischi da un intermediario diverso da quello convenuto in giudizio, soggetto dotato di autonoma e distinta personalità giuridica e appartenente al medesimo gruppo bancario di cui l'intermediario convenuto è capogruppo. Non risulta, né è stato provato dal ricorrente, che l'intermediario convenuto sia intervenuto nelle segnalazioni contestate, sia divenuto titolare del credito cui le segnalazioni si riferiscono, ovvero abbia assunto un ruolo attivo nella gestione della posizione segnalata.

Quanto alla confusione lamentata dal ricorrente in ordine all'effettiva titolarità del credito, gli elementi acquisiti agli atti consentono di chiarire che l'intermediario convenuto aveva assunto il ruolo di mero gestore dei reclami delle società del gruppo, come peraltro esplicitato nella stessa corrispondenza intercorsa tra le parti prima della presentazione del ricorso, nella quale era stato altresì chiaramente indicato il soggetto titolare del credito e autore delle segnalazioni. Tale circostanza esclude che le interlocuzioni intercorse abbiano potuto generare un legittimo affidamento del ricorrente circa un coinvolgimento diretto dell'intermediario convenuto nella vicenda oggetto di contestazione.

Secondo il costante orientamento dei Collegi ABF, la mera appartenenza di più società a un medesimo gruppo bancario non è idonea a fondare la legittimazione passiva di un intermediario rimasto estraneo al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. Ciascuna società del gruppo mantiene, infatti, una propria autonoma soggettività giuridica, anche quando sia sottoposta a un potere di direzione e coordinamento unitario. Ne consegue che i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti di queste ultime, tanto sul piano

sostanziale quanto su quello processuale (v. da ultimo Collegio di Milano, decisione n. 11560/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 958/2025).

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario convenuto deve pertanto ritenersi fondata. Atteso il carattere assorbente dell'eccezione, il Collegio non procede all'esame delle ulteriori doglianze formulate nel merito dal ricorrente, ivi incluse quelle relative alla prescrizione del credito e all'omissione del preavviso di segnalazione, le quali non possono essere valutate in questa sede nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla controversia instaurata.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE